

Webinar di presentazione del Bando *Rinaturalizzazione suoli degradati o in via di degrado*

7 luglio 2025

Risposte alle domande pervenute in chat

1. La valutazione ha termine massimo il 16 maggio 2026?

Il Bando, in attuazione del DM Ambiente 2/2025, prevede una procedura valutativa a graduatoria, per le proposte di intervento presentate dagli Enti locali, articolata in tre fasi consequenziali:

- Fase 1 – Regione Lombardia: comprende la raccolta delle proposte, la verifica dell'ammissibilità formale e la valutazione della priorità regionale, con attribuzione di un punteggio da 0 a 12. Questa fase deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio del procedimento, individuata nel 21 maggio 2025, con termine massimo previsto al 17 novembre 2025.
- Fase 2 - Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po (AdBPo): riguarda l'istruttoria tecnica delle domande ammissibili, con attribuzione di un punteggio da 0 a 9. La fase si avvia a seguito della conclusione dell'istruttoria regionale, mediante il caricamento della documentazione e della scheda di valutazione nel database ReNDiS-web, e deve concludersi entro i successivi 90 giorni, con termine massimo previsto al 15 febbraio 2026.
- Fase 3 - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): consiste nella valutazione della significatività ambientale, con assegnazione di un punteggio da 0 a 9. Ha inizio dalla data di invio della scheda istruttoria da parte dell'AdBPo al MASE e deve concludersi entro i successivi 90 giorni, con termine massimo previsto al 16 maggio 2026.

Il 16 maggio 2026 rappresenta, pertanto, la data di conclusione massima dell'intera procedura valutativa. Tuttavia, si precisa che tale scadenza potrebbe essere anticipata in funzione della durata effettiva delle singole fasi.

2. Un'area verde soggetta a periodica esondazione a valle di sfioratori di fognatura può definirsi "suolo in via di degrado" seppur non impermeabilizzata, ma soggetta a contaminazione?

Un'area verde, ancorché soggetta a contaminazione, non rientra nella definizione di "consumo di suolo permanente" né in quella di "consumo di suolo reversibile" (da Rapporto ISPRA 2024 – classificazione richiesta in fase di caricamento della domanda nel database ReNDiS-web) e, pertanto, non può essere considerata come "suolo degradato o in via di degrado" ai sensi del DM Ambiente n. 2/2025. Per questo motivo, gli interventi previsti su tali aree risultano non ammissibili e non finanziabili a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo".

Dal Rapporto ISPRA 2024, infatti, si ha che *"La copertura artificiale può essere di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, altre aree pavimentate o dove sia avvenuta un'impermeabilizzazione permanente del suolo) o di tipo reversibile (aree non pavimentate con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovuta alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; impianti fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo). Secondo questa definizione, solo una parte dell'area di insediamento urbano rientra nella definizione di copertura artificiale e, quindi, di suolo consumato, poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi non devono essere considerati. Rientrano, invece,*

tra le superfici artificiali anche quelle presenti nelle zone agricole e naturali (Commissione Europea, 2013; EEA, 2023)”.

Da quesito posto da Regione Lombardia il MASE ha risposto che: “I suoli o i terreni inquinati non sono contemplati per il finanziamento sul fondo suolo, a meno che non risultino “consumati” ovvero con copertura artificiale, per cui ci deve essere un cofinanziamento per la parte di bonifica”.

- 3. Domanda 1. Un'area verde in stato di palude/canneto può definirsi area degradata? considerando che si trova in centro paese può essere recuperata destinandola in parte ad area verde ed in parte parcheggio con idonea pavimentazione drenante?**

Domanda 2. Un'area utilizzata come discarica può essere rigenerata riorganizzandola e mitigandola senza cambiarne comunque l'utilizzo, cioè, utilizzandola sempre come discarica?

Un'area verde, anche se in stato di palude/canneto, non rientra nella definizione di “consumo di suolo permanente” né in quella di “consumo di suolo reversibile” (da Rapporto ISPRA 2024 – classificazione richiesta in fase di caricamento della domanda nel database ReNDiS-web) e, pertanto, non può essere considerata come “suolo degradato o in via di degrado” ai sensi del DM Ambiente n. 2/2025. Per questo motivo, gli interventi previsti su tali aree risultano non ammissibili e non finanziabili a valere del “Fondo per il contrasto al consumo di suolo” (si veda anche la risposta n. 2), in quanto, non comporterebbero un'effettiva rinaturalizzazione dei suoli e, pertanto, risulterebbero esclusi (inammissibili) ai sensi del paragrafo C.3.a dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025.

No, l'area o le aree oggetto di intervento dovrà avere a post-operam una destinazione urbanistica ad “area verde ad uso pubblico inedificabile”.

- 4. Il nostro Comune vorrebbe candidare a questo bando un'area che era la piattaforma di raccolta differenziata rifiuti comunale, non era quindi propriamente una discarica, ma è tutta pavimentata in cemento e asfalto e, per una minore parte, in calcare compattato. Questa situazione rientra tra le aree di impermeabilizzazione non reversibile?**

Sì, in generale, le “aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi) etc.” rientrano nella definizione di “consumo di suolo permanente”, ovvero di “suolo degradato”; ovviamente la proposta progettuale presentata dovrà essere coerente con i contenuti e gli obiettivi del DM Ambiente n.2/2025 nonché del Bando attuativo regionale.

- 5. Un Comune piccolo, posto in pianura o in montagna, e con un'area che risponde alle caratteristiche esposte, può candidarsi? Esiste una superficie minima ammissibile?**

Sì, i soggetti beneficiari indicati al paragrafo A.3 dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025 sono tutti gli Enti locali della Lombardia, inclusi i Comuni di piccole dimensioni.

Il Bando non stabilisce una superficie minima ammissibile per l'area di intervento. Tuttavia, l'estensione dell'area d'intervento incide sul punteggio attribuito nella fase di valutazione della significatività ambientale svolta dal MASE: < 2.000 mq 0 punti; < 5.000 mq - > 2.000 mq 1 punto; < 10.000 mq - > 5.000 mq 2 punti; > 10.000 mq 3 punti.

- 6. È determinata una superficie minima dell'intervento? Un'area di circa 1.000 mq totalmente impermeabilizzata può essere ammessa a contributo?**

Il Bando non stabilisce una superficie minima ammissibile per l'area di intervento.

In linea generale, sì: un'area di circa 1.000 mq completamente impermeabilizzata, se de-impermeabilizzata e resa a verde, totalmente o parzialmente, può essere considerata ammissibile in graduatoria, a condizione che non sussistano ulteriori cause di inammissibilità previste dal paragrafo C.3.a dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025.

7. Può essere presa in considerazione un'area (ex magazzino comunale dismesso) in parte asfaltata e in parte con aiuole verdi?

Sì, gli "edifici, fabbricati" e le "aree impermeabili/pavimentate non edificate (piazze, parcheggi, cortili, campi sportivi)" rientrano nella definizione di "consumo di suolo permanente", ovvero di "suolo degradato". Si ricorda che, come previsto dal paragrafo B.3.a dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025, i costi per le demolizioni di manufatti edilizi di medio-grandi dimensioni, come complessi edilizi, capannoni, ecc., e relativo conferimento in discarica, sono spese non ammissibili a valere del "contributo richiesto a finanziamento". Tali costi dovranno essere coperti con cofinanziamento/ti individuato/ti dall'Ente proponente in fase di presentazione della domanda.

8. In merito all'impegno preliminare sulla destinazione urbanistica è sufficiente che l'impegno assunto dalla GC sia formalizzato anche dal CC, oppure occorre che sia effettivamente approvata la variante al PGT? In quest'ultimo caso, per un Comune con meno di 5.000 abitanti, sarebbe un po' dispendioso attivare una procedura di variante "solo" per questo adeguamento.

L'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025 prevede che:

- In fase di presentazione della domanda: il/i Comune/i territorialmente competente/i dovrà/dovranno assumere, con Deliberazione di Giunta, un impegno preliminare a introdurre la destinazione d'uso di "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità nella propria pianificazione comunale.
- In fase di accettazione del contributo (per le proposte ammissibili e finanziabili): tale impegno dovrà essere formalizzato mediante apposita Deliberazione del Consiglio Comunale, con l'assunzione di un impegno formale a modificare lo strumento urbanistico vigente, attribuendo al sito (o ai siti) oggetto dell'intervento la destinazione urbanistica di "area verde ad uso pubblico" con vincolo di inedificabilità.
- Alla prima occasione utile (ove possibile, entro la chiusura dell'intervento): l'impegno dovrà essere definitivamente consolidato attraverso l'attivazione delle procedure previste per la modifica o variante dello strumento urbanistico, secondo quanto stabilito dalla normativa urbanistica regionale vigente. A seguire la risposta ricevuta dal MASE "No, non è esplicitato un termine, ma è ragionevole prevedere la modifica entro un ciclo di programmazione urbanistica".

9. La percentuale di cofinanziamento va calcolata esclusivamente sull'importo delle lavorazioni primarie e secondarie ammesse, oppure sull'importo complessivo delle lavorazioni (incluso anche quelle non ammissibili e direttamente finanziabili dal bando). La percentuale di copertura arborea va calcolata sulle superfici deimpermeabilizzate (con suolo consumato permanente e/o suolo consumato reversibile) o sull'area di intervento che può essere un poco più vasta?

L'incidenza percentuale per l'attribuzione del punteggio (da 0 a 4) del criterio di priorità regionale "a) Cofinanziamento dell'intervento" va calcolata rispetto al "costo totale dell'intervento". Il "costo

totale dell'intervento", come definito dal paragrafo D.10 dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025 è "dato dalla somma tra il "contributo richiesto a finanziamento" e la/le quota/e di cofinanziamento assicurata/e dall'Ente proponente".

A seguito di riscontro avuto dal MASE:

- L'Area totale di progetto è *"quella complessiva che risulta da progetto indipendentemente dalla estensione della particella catastale. Se nel progetto sono comprese opere di impermeabilizzazione con superficie considerevole esse vanno a discapito dei calcoli delle percentuali di rinaturalizzazione (inerbimento, alberi, cespugli ecc.)";* pertanto, sembrerebbe riconducibile all'intera superficie interessata dalle lavorazioni previste da progetto (primarie, secondarie e/o altre lavorazioni non ammissibili a valere del Fondo e oggetto di cofinanziamento).
- Superficie de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento è la superficie interessata dalla lavorazione primaria di *"de-impermeabilizzazione di superfici artificiali o di suoli compattati che prevedono il ripristino della struttura e della funzionalità ecologica del suolo esistente, mediante asportazione di materiale di copertura ordinario con conferimento in discarica o riutilizzo, scarificazione e aratura di suolo compattato, rimaneggiamento e omogeneizzazione meccanica del suolo esistente, incremento del carbonio organico, inerbimento con specie erbacee selezionate".*
- % Superficie che prevede la de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento è la Superficie de-impermeabilizzazione e successivo inerbimento / Area totale di progetto * 100.
- Superficie complessiva coperta dalla vegetazione arborea è la superficie ottenuta dalla proiezione a terra delle chiome di vegetazione arborea di nuovo impianto sull'Area totale di progetto. Il MASE ha confermato che le percentuali arboree sono riferite solo a quelle nuove per cui viene richiesto il finanziamento.
- % Superficie che prevede l'impianto di vegetazione arborea è la Superficie complessiva coperta dalla vegetazione arborea / Area totale di progetto * 100. Il MASE ha confermato che deve essere calcolata rispetto all'Area totale di progetto.

10. Domanda 1: sono ammessi eventuali costi di Bonifica?

Domanda 2: è possibile avere un documento che riporti le schede che dovremo compilare e vedremo a schermo? Inoltre, è possibile compilare le varie sezioni in tempi diversi?

In riferimento al quesito n. 1 posto, si individuano due casistiche, di seguito descritte:

1. "Area verde" contaminata da bonificare

Un'area verde, sebbene contaminata, non rientra nella definizione di "consumo di suolo permanente" né in quella di "consumo di suolo reversibile" (da Rapporto ISPRA 2024 – classificazione richiesta in fase di caricamento della domanda nel database ReNDiS-web) e, pertanto, non può essere considerata come "suolo degradato o in via di degrado" ai sensi del DM Ambiente n. 2/2025. Pertanto, gli interventi previsti su tali aree risultano non ammissibili e non finanziabili a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo".

Dal Rapporto ISPRA 2024, infatti, si ha che *"La copertura artificiale può essere di tipo permanente (edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, altre aree pavimentate o dove sia avvenuta un'impermeabilizzazione permanente del suolo) o di tipo reversibile (aree non pavimentate con rimozione della vegetazione e asportazione o compattazione del terreno dovuta alla presenza di infrastrutture, cantieri, piazzali, parcheggi, cortili, campi sportivi o depositi permanenti di materiale; impianti fotovoltaici a terra; aree estrattive non rinaturalizzate; altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo). Secondo questa definizione, solo una parte dell'area di insediamento urbano rientra nella definizione di copertura artificiale e, quindi, di suolo consumato,*

poiché giardini, parchi urbani e altri spazi verdi non devono essere considerati. Rientrano, invece, tra le superfici artificiali anche quelle presenti nelle zone agricole e naturali (Commissione Europea, 2013; EEA, 2023)”.

Da quesito posto da Regione Lombardia il MASE ha risposto che: “I suoli o i terreni inquinati non sono contemplati per il finanziamento sul fondo suolo, a meno che non risultino “consumati” ovvero con copertura artificiale, per cui ci deve essere un cofinanziamento per la parte di bonifica”.

2. Area contaminata con suolo “consumato”, ovvero con copertura artificiale

Per aree con “consumo di suolo” e contaminate il MASE ha fornito la seguente risposta: “i suoli o i terreni inquinati non sono contemplati per il finanziamento sul fondo suolo, a meno che non risultino “consumati” ovvero con copertura artificiale, per cui ci deve essere un cofinanziamento per la parte di bonifica”. “Il MASE finanzierebbe solo la parte di intervento di rimozione copertura e impianto a verde e non la bonifica del suolo e sottosuolo”. I costi relativi alla bonifica dovranno essere sostenuti con forme di cofinanziamento individuate dall’Ente proponente in fase di presentazione della domanda di adesione.

Al momento non è disponibile un Manuale Utente con le maschere che dovranno essere compilate; nella presentazione illustrata in data 7 luglio 2025 sono però stati riportati gli screenshot di tali maschere.

Sì, è possibile compilare le varie parti in tempi diversi, in quanto al termine di ogni sezione vi è la possibilità di salvare in bozza la singola sezione; la domanda potrà essere inviata una sola volta al termine della compilazione completa.

11. Per quanto riguarda gli elaborati minimi, si possono caricare / fanno punteggio, il caricamento di elaborati grafici progettuali al di là della compilazione delle tabelle presenti nell'Allegato 1?

In fase di presentazione della domanda dovranno essere redatti e caricati obbligatoriamente i “Contenuti minimi della proposta di intervento” ossia gli elaborati identificati dal n. 1 al n. 11 al paragrafo C.1.c dell’Allegato A (Bando) del D.D.S. 8673/2025, di seguito riportati:

1. Corografia e mappa di dettaglio del sito di intervento
2. Certificazione urbanistica e inquadramento urbanistico ante e post operam
3. Stato di degrado del suolo e cause
4. Modalità di intervento con definizione sommaria delle opere e lavorazioni previste
5. Obiettivi previsti con la realizzazione dell’intervento
6. Indicazioni di manutenzione e gestione dell’intervento
7. Eventuali azioni non strutturali di carattere gestionale del sito di intervento
8. Cronoprogramma tecnico-finanziario
9. Elenco dei costi delle opere, delle lavorazioni e delle eventuali opere accessorie
10. Quadro economico
11. Tabella compilata con gli elementi informativi di sintesi (Tabella 2).

Tutti gli elaborati dovranno riportare obbligatoriamente la stessa numerazione e denominazione sopra indicate.

Nell’ID Domanda, generato a seguito di “Fai Domanda”, sulla piattaforma di Bandi e Servizi sarà possibile allegare ulteriore documentazione ritenuta, dall’Ente proponente, utile e/o necessaria per la valutazione della proposta di intervento nella sezione “Altri Documenti”.

Gli elaborati caricati non danno punteggio aggiuntivo.

12. Un’area verde adiacente a canali potrebbe essere soggetta a bando per la trasformazione ad area di interesse faunistico per scuole e cittadini?

Un'area verde non rientra nella definizione di "consumo di suolo permanente" né in quella di "consumo di suolo reversibile" (da Rapporto ISPRA 2024 – classificazione richiesta in fase di caricamento della domanda nel database ReNDiS-web) e, pertanto, non può essere considerata come "suolo degradato o in via di degrado" ai sensi del DM Ambiente n. 2/2025. Gli interventi su aree già verdi risultano non ammissibili e non finanziabili a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo" (si veda anche la risposta n. 2), in quanto, non comporterebbero un'effettiva rinaturalizzazione dei suoli e, pertanto, risulterebbero esclusi (inammissibili) ai sensi del paragrafo C.3.a dell'Allegato A (Bando) del D.D.S. n. 8673/2025.

13. Se il Comune sceglie di cofinanziare l'opera con risorse proprie nel bilancio 2026 come può dimostrare adesso questa cosa?

In fase di presentazione della domanda è richiesta unicamente una dichiarazione rilasciata dal Soggetto proponente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In particolare, la Domanda di adesione generata dalla piattaforma Bandi e Servizi includerà, nei casi in cui sia previsto un cofinanziamento, la seguente dichiarazione: "9. la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota dei costi di realizzazione dell'intervento non finanziata dal contributo concesso, nel pieno rispetto dei termini previsti dal Bando regionale".

14. Nel caso un'area sia da bonificare è ammissibile la domanda? e i lavori di bonifica sarebbero finanziabili?

I costi di bonifica non sono ammissibili a valere del "Fondo per il contrasto al consumo di suolo". Se previsti, dovranno essere sostenuti con cofinanziamento/ti, individuato/ti dall'Ente richiedente in fase di presentazione della domanda di adesione.

Si veda, per maggiori informazioni, la risposta alla Domanda n. 10.